

**DELIBERAZIONE 24 LUGLIO 2014**  
**362/2014/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AGLI INVESTIMENTI INCENTIVATI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI LACES, PER GLI ANNI TARIFFARI 2012, 2013 E 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 luglio 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 ed il relativo allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 479/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 479/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 153/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2014/R/EEL);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione (di seguito: Direzione Infrastrutture) del 24 giugno 2011, prot. Autorità n. 17202.
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture del 27 maggio 2014, prot. Autorità n. 14827 (di seguito: comunicazione 27 maggio 2014).

#### CONSIDERATO CHE:

- il comma 12.4 del TIT elenca le tipologie di nuovi investimenti, entrati in esercizio negli anni 2008 - 2011 (di seguito: TPR), alle quali è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (di seguito: investimenti incentivati TPR), specificando, per ciascuna tipologia, ammontare e durata dell'incentivazione, in particolare:
  - a) investimenti della tipologia D1, relativi alla realizzazione di nuove stazioni di trasformazione AT/MT;
  - b) investimenti della tipologia D2, di sostituzione dei trasformatori esistenti nelle cabine di trasformazione MT/BT con nuovi trasformatori a basse perdite e investimenti di installazione di nuovi trasformatori a basse perdite in cabine di trasformazione MT/BT esistenti o di nuova realizzazione;
  - c) investimenti della tipologia D3, relativi alla realizzazione di nuove stazioni di trasformazione AT/MT, la cui realizzazione determini almeno due nuovi lati di maglia sul lato AT delle medesime stazioni;
  - d) investimenti della tipologia D4, relativi a progetti pilota selezionati mediante apposite deliberazioni dell'Autorità (*smart grids*);
- ai sensi del comma 12.8 del TIT la maggior remunerazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del medesimo TIT è attribuita alle imprese distributrici che hanno realizzato gli investimenti oggetto di incentivazione; e che la verifica dei requisiti per l'ammissibilità previsti dal TIT, è effettuata dall'Autorità mediante specifiche istruttorie per impresa;
- gli investimenti incentivati TPR ammessi alla maggior remunerazione riconosciuta dal TIT, salvo dismissioni e tenuto conto del degrado progressivo del cespite, producono effetti tariffari per tutta la durata prevista dell'incentivazione;
- ai fini della copertura della maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati di cui all'articolo 12 del TIT, come previsto dall'articolo 54 del TIT medesimo, può essere utilizzato il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*, alimentato dalla componente tariffaria UC<sub>3</sub>.

#### CONSIDERATO CHE:

- con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2008, AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI LACES – id 666 (di seguito: ASM Laces) risulta non aver dichiarato alcun investimento incentivato di cui all'articolo 12 del TIT;
- con deliberazione 479/2013/R/EEL, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2009 dichiarati come incentivati da ASM Laces, l'Autorità:
  - a) ha disposto la sospensione dei riconoscimenti della maggiore remunerazione di cui all'articolo 12 del TIT, in attesa della trasmissione della documentazione comprovante il rispetto dei requisiti previsti dal medesimo TIT per l'ammissibilità alla maggiore remunerazione;
  - b) ha fissato un termine perentorio per la trasmissione della suddetta documentazione;
  - c) ha previsto che, in caso di mancato invio della documentazione di cui alla lettera a), gli investimenti dichiarati da ASM Laces, oggetto di sospensione, non siano ammessi alla maggiore remunerazione;

- ASM Laces risulta non aver provveduto alla trasmissione della documentazione di cui al precedente alinea;
- con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011, la Direzione Infrastrutture, con comunicazione 27 maggio 2014:
  - a) ha richiesto a ASM Laces la trasmissione della documentazione comprovante il rispetto dei requisiti per l'ammissione alla maggiore remunerazione;
  - b) ha fissato un termine perentorio per l'invio della suddetta documentazione;
- ASM Laces risulta non aver provveduto alla trasmissione della documentazione di cui al precedente alinea.

**CONSIDERATO CHE:**

- data l'esiguità delle maggiorazioni riconoscibili, a livello aggregato, per gli investimenti incentivati TPR, nelle more della verifica dei requisiti di ammissibilità in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011, le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT, per gli anni 2012 e 2013, risultano comprensive delle maggiori remunerazioni;
- non essendosi concluse le istruttorie relative agli investimenti 2010 e 2011, in occasione della determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2014, con deliberazione 154/2014/R/EEL, l'Autorità ha ritenuto opportuno rimandare a successivo provvedimento l'eventuale riconoscimento della maggiore remunerazione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- disporre la non ammissibilità alla maggiore remunerazione degli investimenti entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011 per i quali ASM Laces non ha fornito alcuna documentazione;
- disporre la restituzione degli ammontari di maggiore remunerazione, inclusi nelle tariffe di riferimento di ASM Laces per gli anni 2012 e 2013, relativi agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2009, non ammissibili ai sensi della deliberazione 479/2013/R/EEL, nonché agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011, per i quali il presente provvedimento dispone la non ammissibilità;
- conseguentemente, determinare l'ammontare a conguaglio di maggiore remunerazione, riferito ai riconoscimenti per gli anni tariffari 2012, 2013 e 2014, dovuti al sistema da ASM Laces in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio nel TPR

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Disposizioni in materia di maggiore remunerazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli investimenti incentivati di cui al comma 12.4 del TIT*

- 1.1 Gli investimenti entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011, dichiarati da ASM LACES (id 666), riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, non

sono ammissibili ai fini della maggiore remunerazione di cui al comma 12.4 del TIT.

- 1.2 Gli ammontari a conguaglio relativi alla maggiore remunerazione di cui al comma 12.4 del TIT, dovuti da ASM LACES, per ciascun anno tariffario 2012, 2013 e 2014, in relazione agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008-2011, sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 1.3 ASM LACES, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il saldo derivante dalla somma algebrica degli importi di cui alla Tabella 2.

## **Articolo 2**

### *Disposizioni finali*

- 2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

24 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*